

Relazione su proposta di modifica di regolamento camera conciliazione ed arbitrato Consob

E' stato sottoposto all'analisi della scrivente Associazione un documento contenente la proposta di modifica del Regolamento della Camera di conciliazione ed arbitrato Consob.

Detta esigenza di modifica, alla luce di quanto si legge nel lungo e complesso documento inviato dalla Consob, deriverebbe da una recente posizione assunta dal Consiglio di Stato che, con parere del 20 ottobre 2011 in Adunanza Generale, chiariva la natura giuridica della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, affermando in particolare che essa "... resta priva di soggettività, qualificandosi [...] come un organismo tecnico, strumentale alla Consob, ma non distinto da questa".

Tale orientamento implicherebbe, a parere della stessa Consob, che la Camera, in quanto organo, agisca sempre e comunque per conto della Consob, e che a quest'ultima siano imputati tutti gli atti da essa compiuti e gli effetti che ne derivano.

Alla luce di ciò, la Consob riterrebbe necessario ridefinire la composizione e l'organizzazione della Camera, prevedendone la "internalizzazione", al fine di conciliare l'autonomia della stessa con l'esigenza che la Consob, a cui gli atti della Camera sono in ultima istanza riconducibili, eserciti su di essa la necessaria attività di supervisione.

Su detta proposta di modifica, Adiconsum intende esprimere una propria posizione, **critica** sia in termini generali e strutturali, sia in relazione ai singoli punti contenuti nella proposta.

1) Annotazioni di carattere generale.

Il primo rilievo riguarda la netta e palese differenziazione tra la ratio della procedura di conciliazione che si svolge presso la Consob e la procedura e la ratio dello strumento del ricorso all'Arbitro bancario e finanziario di cui all'articolo 128 bis del TUB (di seguito ABF).

Pur concordando con il parere del Consiglio di Stato, è opportuno far notare come anche l'ABF svolga la sua attività per il tramite della Segreteria tecnica di Banca d'Italia, essendo altresì strettamente collegato ad essa anche al fine dei garantire un miglioramento nella sua attività di vigilanza.

Ciò non ha certamente portato ad una **totale** internalizzazione della struttura dell'ABF, come invece si vorrebbe effettuare per la Consob. Anzi, presso l'ABF, grande rilievo viene dato ai rappresentanti dei consumatori in misura paritetica ai rappresentanti degli intermediari bancari e finanziari.

Ciò detto, si osserva altresì che, proprio dai dati contenuti nel documento Consob, emerge come la richiamata Camera, ad oggi non abbia assolutamente ottenuto i risultati sperati (rispetto a quelli ottenuti dall'ABF).

Un dato infatti risulta preoccupante, a prescindere dal numero di conciliazioni raggiunte (solo il 13% del totale): la mancata partecipazione degli intermediari alla procedura di conciliazione, nella misura del 42% del totale.

Risulta allora di tutta evidenza come la grande differenza tra le due tipologie di conciliazione si possa ed anzi debba rinvenire in due meccanismi non presenti sia nella versione attuale che in quella proposta, del regolamento della Camera, ovvero: a) la previsione del danno reputazionale a carico dell'intermediario inadempiente all'esito favorevole della procedura per il consumatore; b) l'obbligatorietà della partecipazione dell'intermediario alla procedura.

Emerge ancora la netta differenza di efficienza ed efficacia, nel caso concreto, tra le due procedure laddove sostanzialmente, anche alla luce della proposta di modifica al citato regolamento, la Camera di conciliazione diventerebbe una sorta di "SEMPLICE CLONE" della figura degli organismi di mediazione civile e commerciale ex d.lgs. 28/2010. Non è un caso infatti, come il documento riprenda, in copia, al proprio interno, lunghi passaggi della citata normativa e del relativo D.M. 180/2010.

Se così è, la Camera sarebbe identificabile quale mero Organismo pubblico che gestisce una procedura di mediazione in materia di intermediazione finanziaria soggetta alla disciplina del TUF.

Tale scelta non riveste alcun profilo di novità per i diritti dei consumatori: a conforto di quanto testè rilevato, si sottolinea come, nella proposta di regolamento, vi sia l'espressa previsione di accordi, tra Camera Consob e Organismi di media-conciliazione privati a cui demandare la gestione delle conciliazioni finanziarie.

E' dunque palese come ci si trovi dinanzi ad una duplicazione inutile di strumenti conciliativi.

In termini generali dunque, si rileva l'opportunità, per il campo dell'intermediazione finanziaria sub TUF, di creare uno strumento di risoluzione alternativo delle controversie che recepisca, in maniera omogenea, i principi e strumenti operativi già propri dell'ABF.

2) Annotazione di carattere specifico.

Pur non concordando in modo alcuno sia con l'attuale strutturazione della Camera sia con le proposte modifiche, Adiconsum intende sottolineare quanto segue in relazione al testo proposto:

- Articolo 3): Mancata menzione, tra i componenti della Camera, di esponenti dei consumatori.

- Articolo 11): non si concorda nel prevedere che, quale condizione temporale per attivare la Camera conciliativa, debbano passare 90 giorni dall'invio del reclamo da parte dell'investitore all'intermediario. Tale previsione non solo non risulta in alcun modo giustificata, ma risulta in contrasto con la previsione del medesimo termine previsto per la procedura ABF, individuato in 30 giorni. Tale sperequazione temporale non è giustificata, comportando un rallentamento disincentivante nel riconoscimento dei diritti degli investitori.

Ed ancora, non si concorda nella previsione, sempre contenuta nel citato articolo, secondo cui l'istanza alla Camera possa essere presentata solo direttamente dall'investitore: deve prevedersi che l'istanza possa essere presentata anche per il tramite delle associazioni dei consumatori, così come previsto nella procedura ABF.

- Articolo 39): si prevede la costituzione di un Comitato consultivo, in cui sono inseriti rappresentanti delle associazioni dei consumatori. Tale Comitato si ritiene abbia poca ragione di essere nella sua attuale formulazione, essendo deputato ad emettere meri "pareri non vincolanti", ed avendo l'unica funzione di "proposta".

3) Conclusioni

Dai rilievi sopra esposti, a critica della proposta di modifica del regolamento della Camera, si conclude come segue:

- **risulta inaccettabile la strutturazione della procedura di conciliazione nelle medesime forme della mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. 28/10;**
- **si deve prevedere un meccanismo decisionale/conciliativo in forma collegiale, con all'interno una rappresentanza delle Associazioni dei consumatori, sul modello ABF;**
- **necessità di prevedere che il consumatore possa essere rappresentato anche da Associazioni di consumatori a cui abbia dato mandato.**